

Regolamento interno del Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

- Art. 1 oggetto del regolamento
- Art. 2 composizione del Comitato
- Art. 3 segreteria del Comitato
- Art. 4 funzionamento del Comitato
- Art. 5 ruolo e compiti
- Art. 6 verbali
- Art. 7 consultazioni per iscritto
- Art. 8 informazione e documentazione
- Art. 9 modifica regolamento

art. 1 oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 77 del regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio, disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2363 del 5 ottobre 2007.

art. 2 composizione

1. Il Comitato di sorveglianza è presieduto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna o suo delegato ed è così composto:
- a) l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, o suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie o suo delegato, in rappresentanza dell'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
 - c) il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna o suo delegato;
 - d) un rappresentante designato dalla Direzione centrale relazioni internazionali e autonomie locali;
 - e) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - f) un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE;
 - g) un rappresentante designato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
 - h) l'Autorità ambientale regionale del Friuli Venezia Giulia per la Programmazione comunitaria 2007-2013 o suo delegato;
 - i) l'Autorità di gestione del Programma operativo regionale del FESR dell'Obiettivo competitività regionale e occupazione o suo delegato;
 - l) l'Autorità di gestione del Programma operativo regionale del FSE dell'Obiettivo competitività e occupazione o suo delegato;
 - m) il Direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) o suo delegato;
 - n) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali;
 - o) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori;
 - p) due rappresentanti designati dalle associazioni cooperativistiche regionali;
 - q) un rappresentante designato dall'ANCI;
 - r) un rappresentante designato dall'UNCEM;
 - s) un rappresentante designato dall'UPI;
 - t) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste regionali maggiormente rappresentative;
 - u) un rappresentante designato dalla Confindustria Friuli Venezia Giulia;
 - v) un rappresentante designato dall'Unione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi del Friuli Venezia Giulia - Confcommercio;

- z) un rappresentante designato dalla Federazione regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese-Confartigianato;
 - aa) un rappresentante dell'Ufficio del Consigliere regionale di Parità o suo delegato ;
 - bb) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - cc) un rappresentante designato dal Collegio professionale dei Periti Agrari del Friuli Venezia Giulia;
 - dd) un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti costituita con D.P.Reg. 8 novembre 2004 n. 0356/Pres. e successive modifiche e integrazioni.
2. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente appositamente designato in conformità alla deliberazione n. 2363 del 5 ottobre 2007.
3. Il Comitato può essere eventualmente integrato volta per volta con rappresentanti di altre direzioni, dei Gruppi di Azione Locale, enti o agenzie regionali, competenti per la specifica materia trattata nonché, ai sensi dell'art. 77 del regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, da rappresentanti della Commissione Europea, con funzioni consultive.

art. 3 segreteria del Comitato

1. Il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, quale Autorità di gestione del Programma, provvederà agli adempimenti amministrativi e di segreteria connessi all'insediamento ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza.

art. 4 funzionamento del Comitato di Sorveglianza

1. Il Comitato si riunisce almeno 1 volta l'anno.
2. Le riunioni sono indette dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno cinque componenti del Comitato o su richiesta della Commissione o dello Stato membro.
3. Le riunioni si tengono presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
4. La preparazione della riunione del Comitato può essere preceduta da riunioni tecniche alle quali possono partecipare i membri del Comitato e funzionari ed esperti esterni convocati dal Presidente.
5. In caso di urgenza il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. La convocazione della seduta viene inviata, per via informatica, ai membri del Comitato con l'ordine del giorno almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione e alla Commissione europea tramite il sistema SFC 2007.
7. I componenti del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni lavorativi dalla data della convocazione, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati e dettagliati.
8. Il Presidente, valutate le proposte, può integrare l'ordine del giorno inviando, per via informatica, nuova comunicazione.
9. Nella fase precedente a ciascuna sessione dei lavori del Comitato la relativa documentazione viene resa disponibile ai componenti il Comitato medesimo in apposita area dedicata sul sito www.regione.fvg.it.
10. Il Comitato si intende validamente insediato se almeno la maggioranza dei componenti è presente ai lavori. Le sedute sono valide se almeno la maggioranza dei componenti è presente ai lavori.
11. Ai fini della determinazione del numero legale utile a validare la riunione si prendono in considerazione le effettive designazioni dei componenti di cui all'art. 2 del presente regolamento o loro delegati.
12. Le decisioni del Comitato sono assunte con il consenso dei componenti presenti, senza ricorso a votazioni. Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato. Nel caso in cui non è possibile assumere il consenso, e ciò determina pregiudizio all'Autorità di gestione del Programma, la decisione è assunta con maggioranza semplice dei presenti.

art. 5 ruolo e compiti

1. Il Comitato nella prima riunione definisce e approva il proprio regolamento interno.
2. Al Comitato di Sorveglianza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) collaborare con l'Autorità di gestione per l'individuazione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate in armonia con le particolari esigenze della programmazione;
 - b) supportare l'Autorità di gestione nella sorveglianza sullo svolgimento del Programma per il conseguimento degli obiettivi fissati;
 - c) verificare periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di gestione;
 - d) esaminare i risultati dell'attuazione del Programma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di ciascun asse, nonché le valutazioni periodiche compresa quella degli effetti ambientali del Programma;
 - e) esaminare e approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della trasmissione alla Commissione Europea;
 - f) proporre eventuali adeguamenti o modifiche del Programma per accelerare il raggiungimento degli obiettivi, qualora in seguito ai risultati del monitoraggio dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;
 - g) proporre modifiche da apportarsi al Programma ed esprimere parere sulle proposte di modifiche eventualmente avanzate dalla Autorità di gestione;
 - h) esaminare e approvare qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione Europea concernente la partecipazione del FEASR;
 - i) riferire sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità e presentare alcuni esempi di tali misure.

art. 6 verbali

1. Il verbale indica la sede, la data, l'ora delle riunioni, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori. Riporta le decisioni assunte ed è sottoscritto dal Presidente. Al termine di ciascuna sessione dei lavori del Comitato viene predisposta una sintesi delle decisioni assunte che viene condivisa con i presenti.
2. Il verbale della riunione precedente viene sempre posto all'ordine del giorno della successiva riunione per l'approvazione.

art. 7 Consultazioni per iscritto

1. Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, essere attivata dal Presidente.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, e alla Commissione europea tramite il sistema SFC 2007, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione, ridotti a 7 giorni lavorativi per motivati casi d'urgenza riguardanti questioni eminentemente tecniche.
3. La relativa decisione sarà adottata con il consenso dei partecipanti.

Art. 8 informazione e documentazione

1. Le risultanze di ciascuna sessione del Comitato vengono pubblicizzate attraverso un comunicato stampa o altre forme compatibili con il Piano della comunicazione.
2. Ad avvenuta conclusione di ciascuna sessione dei lavori del Comitato la documentazione e la sintesi delle decisioni assunte sono rese disponibili sul sito www.regione.fvg.it nell'area dedicata e trasmesso alla Commissione europea tramite il sistema SFC 2007.

Art. 9 modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionali vigente.

